

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(G.U. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.)

*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti (*Omissis*)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(*Definizioni*)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) – c) (Omissis);

*c-bis)*² “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

d) – w-bis. 2) (Omissis);

w-bis. 3) “prodotto di investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:

1) - 2) (*Omissis*);

3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

w-bis. 4) – 6-octiesdecies. (Omissis)

Art. 4.

(*Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio*)

1.³ La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. – 3. (*Omissis*)

4.⁴ Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. – 13-ter. (*Omissis*)

Art. 4-bis.⁵

(*Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito*)

1. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. La Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *r*), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano

³ Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. *a*), del decreto legislativo n. 130/2012, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 44/2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2019.

⁴ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 274/2003 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. *a*), n. 1), della legge n. 62/2005.

⁵ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176/2010 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2015. Successivamente l'art. 4, comma 22, del decreto legislativo n. 72/2015 ha disposto la sostituzione del termine “ISVAP” con il termine “IVASS”.

¹ Sono riportate le disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 di interesse per la previdenza complementare.

² Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo n. 19/2019.

informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.

Art. 4-quater.⁶

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)⁹

1.¹⁰

2.¹¹

2-bis.¹² La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

3.¹³ La Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE)

⁶ Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 97/2013.

⁷ **Regolamento (UE) 4 luglio 2012, n. 648/2012:** Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

⁸ **Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2365:** Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

⁹ Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 19/2019.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 176/2016.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 176/2016

¹² Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 161/2014 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 176/2016 e dall'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 19/2019.

¹³ Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della legge n. 161/2014, dall'art. 1, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 176/2016 e, successivamente, dall'art. 1, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 19/2019.

2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

4.¹⁴

5.¹⁵

Art. 4-septies.1.¹⁶

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento)

1. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob è l'autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del citato regolamento, stabiliti nel territorio della Repubblica.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia è autorità competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, ai fini della partecipazione ai collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011, e collabora con l'autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento come previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento. Per assolvere a questi compiti la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le modalità della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni.

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 176/2016.

¹⁵ Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 176/2016.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 19/2019.

3. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso di un indice di riferimento, secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento citato.

4. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob è l'autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine loro rispettivamente attribuiti dalla normativa di settore. La Consob può esercitare, altresì, gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies*, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 4-septies.2¹⁷

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate)

1. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento (UE) 2017/2402;
- b) "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 2) del regolamento (UE) 2017/2402;
- c) "cedente": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 3) del regolamento (UE) 2017/2402;

d) "promotore": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 5) del regolamento (UE) 2017/2402.

e) "investitore istituzionale": un investitore di cui all'articolo 2, numero 12) del regolamento (UE) 2017/2402;

f) "prestatore originario": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 20) del regolamento (UE) 2017/2402;

g) "impresa di assicurazione": il soggetto di cui alla lettera u) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;

h) "impresa di riassicurazione": il soggetto di cui alla lettera cc) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;

i) "ente pensionistico aziendale o professionale": un fondo pensione che risulti iscritto all'albo tenuto dalla COVIP e che rientri tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica.

3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) dal regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca d'Italia è l'autorità competente a:

- a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche, imprese di investimento, gestori, nonché per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
- b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario.

4. Ai fini del comma 1, l'IVASS è l'autorità competente a:

- a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per le imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 131/2022.

istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402; b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario siano imprese di assicurazione o di riassicurazione.

5. Ai fini del comma 1, la COVIP è l'autorità competente a:

a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per gli enti pensionistici aziendali o professionali;

b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un ente pensionistico aziendale o professionale.

6. Ai fini del comma 1, la Consob è l'autorità competente a:

a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402;

b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

c) vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27 del regolamento (UE) 2017/2402;

d) autorizzare il verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo quanto previsto dall'articolo 28 del medesimo regolamento, vigilare sulla conformità di questo soggetto all'articolo 28 del medesimo regolamento, nonché revocare la citata autorizzazione.

7. Nei confronti dei cedenti, dei prestatori originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati, la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 e dalla normativa di settore, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 6-bis, secondo le rispettive attribuzioni indicate nei commi precedenti. La Consob può esercitare, altresì, nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le

modalità ivi stabilite e può dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e di eventuale revoca. Le predette autorità adempiono agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo le rispettive attribuzioni.

8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5 lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e d'indagine previsti dal comma 7 per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli vigilati, che li inviano alla propria Autorità di vigilanza. Resta ferma la facoltà per la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

9. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano coinvolte più autorità di vigilanza. Le citate autorità collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti e si scambiano informazioni.

Art. 4-terdecies.¹⁸
(Esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nella parte II¹⁹ non si applicano:

a) – h) (Omissis);

i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell'Unione europea, nonché ai loro soggetti depositari;

l) – p-bis) (Omissis).

Art. 6.
(Poteri regolamentari)²⁰

01.– 2-ter. (Omissis).

2-quater.²¹ La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) – c) (Omissis)

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e)²², e controparti qualificate, intendendosi per tali:

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

¹⁹ Parte II del decreto legislativo n. 58/1998, intitolata "Disciplina degli intermediari".

²⁰ Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

²¹ Comma inserito dall'art. 2, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 164/2017, a decorrere dal 1° novembre 2017.

²² **L'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998** dispone che: "Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;

3)²³ le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) i clienti professionali privati²⁴;

b) (Omissis).

2-sexies. – 2-novies. (Omissis).

Art. 31-bis.²⁵
(Vigilanza della Consob sull'Organismo²⁶)

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione."

²³ Lettera modificata dall'art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 97/2013 e dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 44/2014. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, comma 3, lett. m), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

²⁴ Si veda la delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307.

²⁵ Articolo inserito dall'art. 2, comma 31, del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

1.– 3. (*Omissis*)

4.²⁷ La Consob, le altre autorità di cui all'articolo 4, comma 1²⁸ e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla COVIP e al Ministro dell'economia e delle finanze.

6. (*Omissis*)

Art. 32-quater.²⁹
(*Riserva di attività*)

1. (*Omissis*)

2. Le disposizioni del presente titolo³⁰ non si applicano:

a) – f) (*Omissis*)

g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. (*Omissis*)

Art. 33.³¹
(*Attività esercitabili*)

²⁶ È l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2019.

²⁸ Si tratta di Banca d'Italia, COVIP e IVASS.

²⁹ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 44/2014.

³⁰ Titolo III, intitolato "Gestione collettiva del risparmio", della Parte II del decreto legislativo n. 58/1998.

³¹ Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 274/2003 e modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 164/2007, a decorrere dal 1° novembre 2007 e dall'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 47/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 44/2014.

1. (*Omissis*)

2. Le Sgr possono altresì:

a) (*Omissis*)

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) – g) (*Omissis*)

3. – 5. (*Omissis*)

Sezione I-ter³²
**Trasparenza degli investitori istituzionali,
dei gestori di attivi e dei consulenti in
materia di voto**³³

Art. 124-quater.³⁴
(*Definizioni e ambito applicativo*)

1. Nella presente sezione si intendono per:

a) "gestore di attivi": le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d);

b) "investitore istituzionale":

1) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla

³² È la Sezione I-ter del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo n. 58/1998.

³³ Sezione inserita dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, a decorrere dal 10 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 49/2019; per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 7, comma 2, lett. d), dello stesso decreto legislativo n. 49/2019.

³⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, che ha inserito la Sezione I-ter, a decorrere dal 10 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 49/2019; per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 7, comma 2, lett. d), dello stesso decreto legislativo n. 49/2019.

COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica;

c) "consulente in materia di voto": un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.

2. Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti:

a) aventi la sede legale in Italia;

b) aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 124-quinquies.³⁵
(Politica di impegno)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con

altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.

5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line.

6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 124-sexies.³⁶
(Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

³⁵ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, che ha inserito la Sezione I-ter.

³⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, che ha inserito la Sezione I-ter.

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera *f*), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:

a) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;

b) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;

c) le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;

d) le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;

e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore

istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.

5. Le imprese di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-*septies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano altresì gli articoli 47-*octies*, 47-*novies* e 47-*decies* del medesimo decreto legislativo.

Art. 124-*septies*.³⁷

(Trasparenza dei gestori di attivi)

1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all'articolo 2, lettera *e*), della direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all'articolo 124-*sexies*, in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende:

a) le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest'ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate;

b) informazioni in merito all'eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari;

c) informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti di interessi in

³⁷ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, che ha inserito la Sezione I-*ter*.

connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.

3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.

Art. 124-octies.³⁸

(Trasparenza dei consulenti in materia di voto)

1. I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilità delle loro attività, pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni in relazione all'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:

- a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
- b) le principali fonti di informazione utilizzate;
- c) le procedure messe in atto per garantire la qualità delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonché le qualifiche del personale coinvolto;
- d) le modalità con cui, eventualmente, tengono conto delle condizioni normative e del mercato nazionale nonché delle condizioni specifiche delle società;
- e) le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
- f) la portata e la natura del dialogo, se del caso, intrattenuto con le società oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse della società;
- g) la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- h) l'eventuale adesione ad un codice di comportamento ovvero l'illustrazione in maniera chiara e motivata delle ragioni della mancata adesione. I consulenti in materia di voto che aderiscono ad un codice di

comportamento riferiscono altresì in merito all'applicazione di tale codice, anche con riferimento alle informazioni richieste dalle lettere precedenti, specificando l'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni del codice, le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate.

2. La relazione indicata al comma 1 è resa disponibile al pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in materia di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

3. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c).

4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito dello svolgimento del servizio richiesto, individuano e comunicano senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire gli eventuali conflitti di interesse reali o potenziali.

Art. 124-novies.³⁹

(Poteri regolamentari)

1. La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall'articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalità di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3.

3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, i

³⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, che ha inserito la Sezione I-ter.

³⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2019, che ha inserito la Sezione I-ter.

termini e le modalità di pubblicazione delle seguenti informazioni:

- a) la politica di impegno degli investitori istituzionali, le modalità di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3;
- b) gli elementi della strategia di investimento azionario adottata dagli investitori istituzionali o dell'accordo stipulato con il gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all'articolo 124-*sexies*, commi 1, 2 e 3.

4. La Consob detta con regolamento termini e modalità di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all'articolo 124-*octies*.

Art. 187-*quater*.⁴⁰

(*Sanzioni amministrative accessorie*)

1.⁴¹ L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis*⁴² e 187-*ter*⁴³ importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera *d*), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

⁴⁰ Articolo inserito dall'art. 9, comma 2, lett. *a*), della legge n. 62/2005, che ha inserito l'intero Titolo I-*bis*; sull'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 9, comma 6, della medesima legge n. 62/2005.

⁴¹ Comma modificato dall'art. 1, comma 39, della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 12, lett. *a*), del decreto legislativo n. 107/2018.

⁴² Art. 187-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*".

⁴³ Art. 187-*ter* del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "*Manipolazione del mercato*".

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera *a*).

1-*bis*.⁴⁴ Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*.1⁴⁵, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere *a*) e *b*).

2.⁴⁶ Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-*bis*.⁴⁷ Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II⁴⁸ ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere *a*) e *b*), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3.⁴⁹ Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e

⁴⁴ Comma inserito dall'art. 4, comma 12, lett. *b*), del decreto legislativo n. 107/2018.

⁴⁵ Art. 187-*ter*.1 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "*Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*".

⁴⁶ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 12, lett. *c*), del decreto legislativo n. 107/2018.

⁴⁷ Comma inserito dall'art. 4, comma 12, lett. *d*), del decreto legislativo n. 107/2018.

⁴⁸ Capo II, intitolato "*Sanzioni penali*", del Titolo I-*bis* della Parte V del decreto legislativo n. 58/1998.

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 4, comma 12, lett. *e*) ed *f*), del decreto legislativo n. 107/2018.

richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 190-bis.⁵⁰

(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati)⁵¹

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188⁵², 189⁵³, 190⁵⁴, 190.1⁵⁵, 190.2⁵⁶, commi 1 e 2, 190.3⁵⁷, 190.4⁵⁸, e 190.5⁵⁹, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni⁶⁰:

a)⁶¹ la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati".

⁵⁰ Articolo inserito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 72/2015; per l'applicazione di tale disposizione si veda l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 72/2015.

⁵¹ Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 176/2016. Successivamente, la presente rubrica è stata così modificata dall'art. 5, comma 10, lett. a), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

⁵² Art. 188 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Abuso di denominazione".

⁵³ Art. 189 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Partecipazioni al capitale".

⁵⁴ Art. 190 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari".

⁵⁵ Art. 190.1 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari".

⁵⁶ Art. 190.2 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014".

⁵⁷ Art. 190.3 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Sanzioni amministrative in tema di

⁵⁸ Art. 190.4 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014".

⁵⁹ Art. 190.5 del decreto legislativo n. 58/1998, rubricato "Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009".

⁶⁰ Alinea modificato dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 176/2016. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall'art. 5, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

⁶¹ Lettera così modificata dall'art. 5, comma 10, lett. c), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

2.⁶² Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.

3.⁶³ Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

3-*bis*.⁶⁴ La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni

richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

4.⁶⁵ Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*⁶⁶.

Art. 190-*bis*.1⁶⁷

(Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011⁶⁸)

1. Per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:

a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro un milione, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro un milione e il fatturato è determinabile ai sensi

⁶² Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, lett. d), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

⁶³ Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, lett. e), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

⁶⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 71/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, comma 10, lett. f), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

⁶⁵ Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, lett. g), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017.

⁶⁶ **L'art. 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 58/1998** dispone che: “*Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*”

⁶⁷ Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2019.

⁶⁸ Regolamento (UE) 8 giugno 2016 n. 2016/1011: Regolamento del Parlamento europeo sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁶⁹;

b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecentomila.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*, la sanzione indicata dal comma 1, lettera *b)* si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera *d)*, e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica:

a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro duecentocinquantomila ovvero fino al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro duecentocinquantomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁷⁰;

b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *a)*, la sanzione indicata dal comma 3, lettera *b)* si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa

pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso amministratori di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.

7. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-*sexies*, commi 2 e 3⁷¹.

8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-*septies*.1 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-*bis*, 194-*quater*, 194-*septies* e 195-*ter*, comma 1-*bis*. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

Art. 190-*bis*.2⁷²

(Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402)

⁶⁹ L'art. 325-*bis* del decreto legislativo n. 209/2005 dispone che:

"1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS."

⁷⁰ Si veda la nota n. 69.

⁷¹ L'art. 187-*sexies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 58/1998 dispone che:

"2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria."

⁷² Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 131/2022.

1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:

a) nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione;

b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo.

4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono

accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis* e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.

7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-*septies*.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli, 194-*quater*, 194-*septies* e 195-*ter*, comma 1-*bis*. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

Art. 193-*bis*.1.⁷³

(Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies* e 124-*septies*, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo 124-*octies* ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione

⁷³ Articolo inserito dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49/2019, a decorrere dal 10 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto.

amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro
centocinquantamila.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-*bis*. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

Art. 193-*quater*.⁷⁴

(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012⁷⁵, e dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015⁷⁶)⁷⁷

1.⁷⁸ Le controparti centrali, i gestori⁷⁹ delle sedi di negoziazione⁸⁰, le controparti

finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁸¹.

1-*bis*.⁸² Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del

⁷⁴ Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, lett. *r*), della legge n. 97/2013.

⁷⁵ Regolamento (CE) 4 luglio 2012 n. 648/2012: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

⁷⁶ Regolamento (CE) 25 novembre 2015 n. 2015/2365: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

⁷⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 3, lett. *a*), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁷⁸ Comma sostituito dall'art. 5, comma 12, lett. *a*), del decreto legislativo n. 72/2015; per l'applicazione di tale disposizione si veda l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 72/2015. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. *a*), del decreto legislativo n. 176/2016. Successivamente ancora, il presente comma è stato modificato dall'art. 5, comma 19, lett. *a*), del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10,

comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 129/2017. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. *b*), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁷⁹ A norma dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 176/2016, fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione "gestori" si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi.

⁸⁰ A norma dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 176/2016, fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione "sedi di negoziazione" si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

⁸¹ Si veda la nota n. 69.

⁸² Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. *c*), del decreto legislativo n. 19/2019.

Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁸³.

1-*ter*.⁸⁴ Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-*bis*, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁸⁵.

2.⁸⁶

2-*bis*.⁸⁷ Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del

personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

2-*ter*.⁸⁸ Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-*bis*, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.

2-*quater*.⁸⁹ Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

3.⁹⁰ Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-*quater* e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-*bis*, 194-*quater*, 194-*septies* e 195-*ter*, comma 1-*bis*. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

⁸³ Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁸⁴ Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁸⁵ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge n. 161/2014 e modificato dall'art. 5, comma 12, lett. c), del decreto legislativo n. 72/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione si veda l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 72/2015. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁸³ Si veda la nota n. 69.

⁸⁴ Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁸⁵ Si veda la nota n. 69.

⁸⁶ Comma abrogato dall'art. 5, comma 12, lett. b), del decreto legislativo n. 72/2015; per l'applicazione di tale disposizione si veda l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 72/2015.

⁸⁷ Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 19/2019.

4.⁹¹**Art. 194-bis***(Criteri per la determinazione delle sanzioni)*

1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

Art. 194-quater.⁹²*(Ordine di porre termine alle violazioni)*

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti

⁹¹ Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. f), del decreto legislativo n. 19/2019.

⁹² Articolo inserito dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 72/2015; per l'applicazione di tale disposizione si veda l'art. 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 72/2015. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo n. 25/2016 e dall'art. 1, comma 1, lett. l), nn. 1) e 2), del decreto legislativo n. 71/2016. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 176/2016.

delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

- a) – c-ter) (*Omissis*)
- c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
- c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
- c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative;
- c-septies) - c-novies) (*Omissis*);
- c-decies)⁹³ delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-septies⁹⁴*(Dichiarazione pubblica)*

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella

⁹³ Lettera inserita dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 131/2022.

⁹⁴ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 71/2016 e modificato dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 176/2016 e dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 224/2016; per l'applicazione di tale ultima disposizione si veda l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 224/2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 26, del decreto legislativo n. 129/2017, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si vedano le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10, del decreto legislativo n. 129/2017.

dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

a) – e-bis) (*Omissis*)

e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-*quater*, commi 1, 1-bis e 1-ter;

e-*quater*) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;

e-*quinquies*) delle norme previste dagli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies*, 124-*septies*, 124-*octies* e delle relative disposizioni attuative;

e-*sexies*) - e-*octies*) (*Omissis*);

e-*novies*)⁹⁵ delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.

Art. 195

(Procedura sanzionatoria)

1. (*Omissis*).

1-bis Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis.

2 – 9 (*Omissis*)

Art. 195-ter

(Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate)

1. (*Omissis*).

1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.

⁹⁵ Lettera inserita dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 131/2022.